



**COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 11-02-2019**

Oggetto: **APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER ASSEM SPA PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI RETE.**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 16:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

<b>Piermattei Rosa</b>	<b>P</b>	<b>Paoloni Paolo</b>	<b>P</b>
<b>Bianconi Vanna</b>	<b>P</b>	<b>Pierandrei Pier Domenico</b>	<b>P</b>
<b>Meschini Giovanni</b>	<b>P</b>	<b>Granata Sandro</b>	<b>P</b>
<b>Fattobene Francesco</b>	<b>A</b>	<b>Panicari Massimo</b>	<b>A</b>
<b>Antognozzi Tarcisio</b>	<b>A</b>	<b>Lampa Gabriela</b>	<b>P</b>
<b>Chirielli Silvia</b>	<b>P</b>	<b>Cruciani Pietro</b>	<b>A</b>
<b>Bianchi Sara Clorinda</b>	<b>P</b>	<b>Borioni Francesco</b>	<b>P</b>
<b>Orlandani Jacopo</b>	<b>P</b>	<b>Bompadre Mauro</b>	<b>P</b>
<b>Pezzanese Michela</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 17. In carica n. 17. Assenti n. 4. Presenti n. 13.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti gli Assessori non Consiglieri:

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dott. Scuderini Venanzio

Assume la presidenza il Sig. Granata Sandro, PRESIDENTE

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Pezzanese Michela  
Pierandrei Pier Domenico  
Borioni Francesco



*Gli interventi che si susseguono durante l'esame dell'argomento sono riportati integralmente nel verbale di seduta che verrà inserito agli atti del presente punto all'ordine del giorno.*

OMISSIS

Dopodiché,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 17/2019, predisposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa, che di seguito si riporta integralmente:

=====

VISTO:

- L'articolo 36 del TIT 2012-2015, rubricato "promozione delle aggregazioni delle imprese distributrici", che presupponeva il compito dell'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) di promuovere i processi di aggregazione di imprese di distribuzione di energia per il periodo di regolazione 2012-2015, "al fine di ridurre il numero di operatori di piccole dimensioni, in favore di un assetto più efficiente del segmento della distribuzione di energia elettrica" (Deliberazione 30 luglio 2015 395/2015/r/eel), cioè "in ottica di razionalizzazione del settore e di efficientamento e contenimento dei costi di gestione del servizio di distribuzione a vantaggio dei consumatori" (punto 2.8 del DCO n. 544/2015/R/EEL del 17.11.2015), non ritenendo "infatti corretto far gravare sui clienti del servizio inefficienze che possano essere superate con operazioni di aggregazione degli operatori al fine di raggiungere assetti ottimali" (punto 30 del DCO n. 544/2015/R/EEL del 17.11.2015);

- il documento per la consultazione 104/2018/R/EEL, con cui l'ARERA ha prospettato di procedere alla definizione delle tematiche legate alla promozione delle aggregazioni al termine del procedimento relativo alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico dei costi al fine di rendere tali meccanismi pienamente coerenti con le metodologie tariffarie, seguendo e formalizzando tale proposito di rinvio con la Deliberazione 11 aprile 2018 237/2018/r/eel ("Criteri di riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica per le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo");

- l'art. 3 commi 4 ter e 4-quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, il quale prevede che una tipica forma di aggregazione tra imprese è costituita dal contratto di rete:

- tramite il quale "più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese [...] ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa";
- che può "prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del



contratto" e

- "se è prevista la costituzione del fondo comune [...] con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica";

CONSIDERATO che:

- ASSEM S.p.A. è una società interamente partecipata dal Comune di San Severino Marche (MC) che svolge il servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel medesimo Comune in forza di decreto di concessione del 3 maggio 2001, rilasciato dall'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, e di relativa Convenzione del 2 maggio 2001 (G.U. n. 170 del 24 luglio 2001);

- ASSEM Patrimonio S.r.l, anch'essa società interamente partecipata dal Comune di San Severino Marche, è proprietaria delle reti di distribuzione dell'energia elettrica nel medesimo Comune;

- In data 3 gennaio 2018, ASSEM S.p.A. e ASSEM Patrimonio S.r.l. hanno pubblicato in Gazzetta Ufficiale (5°serie speciale) formale invito a tutti i concessionari di distribuzione di energia elettrica a manifestare l'interesse per la costituzione di una rete soggetto con fondo patrimoniale per la gestione del servizio di distribuzione ai fini del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Il superamento delle logiche parametriche di riconoscimento dei costi per l'attività di distribuzione e misura, previste per le imprese al di sotto della soglia dei 25.000 utenti, ed introdotte dal punto 2-ter dell'articolo 1 comma 92 dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza");
- Il conseguimento delle opportunità che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente o "ARERA") ha inteso promuovere per la facilitazione dei processi di aggregazione tra imprese di minor dimensioni;
- Il raggiungimento di una dimensione ottimale del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, che sia propedeutica alla partecipazione alle gare che ai sensi del D. lgs.vo 79/99 verranno indette non oltre il quinquennio precedente la scadenza delle attuali concessioni;

- In data 19 aprile 2018, a seguito della pubblicazione da parte di ARERA della deliberazione n. 237/2018/R/eel del 11/04/2018 - che ha integrato i criteri di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di dimensioni minori (con meno di 25.000 punti di prelievo), migliorando nella sostanza le aspettative dell'impatto del nuovo metodo tariffario rispetto a quanto risultante dall'applicazione della deliberazione 758/2016/R/eel -, ASSEM S.p.A. ed ASSEM Patrimonio S.r.l. hanno comunicato la loro rinuncia al ruolo di promotori dell'iniziativa poiché i costi amministrativi, sottesi all'aggregazione in rete dei tredici soggetti che avevano manifestato interesse, sarebbero risultati sproporzionati rispetto ai vantaggi economici potenziali rinvenienti alle due società dall'ingresso nel regime individuale, anche tenuto conto della dimensione che si sarebbe potenzialmente raggiunta (oltre 100.000 punti di prelievo);



- Con medesima comunicazione, ASSEM S.p.A. e ASSEM Patrimonio S.r.l. hanno ribadito la propria disponibilità a valutare operazioni straordinarie di aggregazione che, qualora incentivate opportunamente dall'ARERA, dovessero consentire il raggiungimento della dimensione ottimale del servizio, anche ai fini della partecipazione alle gare per la gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica a partire dal 2030, così come auspicato dallo stesso regolatore;

- In data 15/1/2019 la società Odoardo Zecca S.r.l., concessionaria del servizio di distribuzione nel Comune di Ortona, ha trasmesso ad ASSEM S.p.A. un invito ad aderire allo schema contratto di rete con soggettività giuridica e fondo patrimoniale; contratto la cui efficacia resterebbe sospesa al verificarsi delle seguenti condizioni:

- La redazione di un piano economico-finanziario dal quale risulti che i benefici economici prospettici derivanti dall'aggregazione (c.d. economie di scala e di scopo) siano maggiori di quelli determinabili considerando i soggetti interessati dall'operazione separati;
- Il riconoscimento da parte dell'ARERA di una tariffa di distribuzione aggregata non inferiore alla somma algebrica di quelle individuali, attualmente stabilite su base parametrica, risultanti dall'integrazione dei bacini di utenza dei due concessionari;
- L'autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo alla subconcessione del pubblico servizio di distribuzione nei comuni interessati a favore della costituenda rete.

- Lo schema di contratto di rete è di tipo "aperto", ossia senza la previsione di criteri di esclusione preventivi per ulteriori soggetti concessionari del servizio di dimensione minore, se non quelli legati alla necessità di garantire che:

- nessuno dei retisti abbia, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo sugli altri, come definito dall'articolo 34 del D.lgs. n. 93/11, e che la rete risulti quindi un soggetto non verticalmente integrato ai sensi del Testo integrato sull'unbundling funzionale dell'ARERA;
- la reputazione regolatoria della rete possa essere condizionata da azioni o mancate compliance dei retisti come risultanti da procedimenti sanzionatori emessi dall'ARERA;
- i retisti siano tutti qualificabili come "imprenditori" ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 5/2009.

- Odoardo Zecca S.r.l. è un concessionario dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica che aveva già formalmente manifestato l'interesse all'iniziativa promossa da ASSEM S.p.A. e ASSEM Patrimonio S.r.l. tra gennaio e aprile dello scorso anno;

- Lo schema del contratto di rete è stato inoltrato in prima istanza alla sola ASSEM S.p.A., in considerazione delle seguenti circostanze: i) il computo dell'utenza potenzialmente sottesa dalla rete (che supererebbe la soglia dei 25.000 punti di prelievo prevista per l'accesso al regime individuale), ii) ragioni di iniziale complementarietà dei servizi reciprocamente svolti dai due concessionari (nello specifico, da un lato, ASSEM S.p.A. è in grado di apportare alla rete il proprio know how nell'affidamento delle gare per servizi, lavori e materiali, e, dall'altro lato, Odoardo Zecca S.r.l. apporterebbe la propria capacità di gestione dei flussi informativi dei dati rilevanti per la gestione del servizio di distribuzione) e iii) il soggetto privato ha interesse ad aprire la rete al restante universo dei soggetti interessati una volta ottenuto il parere positivo dell'ARERA e del



MiSE sulle precedenti condizioni di cui alle superiori lettere b) e c), parere che sarebbe con tutta probabilità rallentato dall'eventuale presenza di compagni di natura societaria e proprietaria diverse.

TENUTO ALTRESÌ CONTO che:

- Le motivazioni già riportate tra i considerata si ritengono soddisfattive, in via assolutamente prudenziale, delle previsioni di cui all'articolo 5 del TUSP inerenti alla necessità che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica (nella denegata ipotesi in cui sopraggiunti orientamenti dottrinali e/o giurisprudenziali dovessero definire lo strumento del contratto di rete come inquadrabile in tal ottica) e alle finalità istituzionali alla base della scelta di costituzione di un nuovo soggetto giuridico;
- L'operazione dovrà essere fondata, in via assolutamente prudenziale in quanto, ad oggi, il contratto di rete non è configurabile giuridicamente come società di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile e quindi non è sottoposto alla disciplina del TUSP, sulla base di un piano economico finanziario che ne giustifichi la convenienza e che individui le modalità di gestione del servizio tenendo anche conto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, rendendo opportuno demandare ad un successivo atto consiliare il via libera alla costituzione della rete.

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa

**Si propone di deliberare quanto segue:**

1. di autorizzare ASSEM spa a verificare la rispondenza del contratto di rete, quale strumento giuridico innovativo, agli obiettivi e alle condizioni di cui in motivazione;
2. di autorizzare ASSEM spa a predisporre e definire, direttamente o indirettamente, il piano economico finanziario dell'operazione;
3. di autorizzare ASSEM spa all'avvio delle attività prodromiche connesse al rilascio della autorizzazione di subconcessione da parte del MiSE e al riconoscimento da parte dell'ARERA dei benefici attesi per l'aggregazione di imprese di minori dimensioni;
4. di autorizzare ASSEM spa alla redazione/predisposizione di ogni ulteriore documentazione attuativa per lo sviluppo del contratto di rete che sia comunque compatibile con gli obiettivi e le condizioni esplicitati nella motivazione del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente trascritti.

Inoltre, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;



PROPONE

di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale  
Responsabile dell'Area Amministrativa  
F.to avv. Pietro Tapanelli

---

VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa;

RITENUTO che la stessa risponde ai fini di questo Consiglio Comunale, che intende adottarla nel suo contenuto;

ATTESO che dal presente atto non risultano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

VISTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stato espresso il seguente parere:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Udito l'intervento del Consigliere Borioni che chiede, ai sensi dell'art. 63 "Questione pregiudiziale e sospensiva" del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la sospensione dei punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione ed il relativo rinvio ad altra seduta consiliare. Motiva tale richiesta con la circostanza che i relativi atti gli sono stati trasmessi venerdì scorso, nonostante nel corso delle precedenti sedute avesse chiesto in più occasioni la trasmissione di atti così importanti con un congruo anticipo.

I Consiglieri Bompadre e Lampa condividono la richiesta avanzata dal Consigliere Borioni.

Ascoltato l'intervento di risposta del Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Pieretti, la quale evidenzia, in particolare, che sono stati rispettati tutti i termini previsti dai regolamenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale interviene ricordando che in sede di Conferenza dei Capigruppo era stato deciso di votare tutti i punti all'Ordine del Giorno fino al n. 16 e poi decidere direttamente nel corso della seduta del Consiglio Comunale se continuare la trattazione dei restanti punti, oppure rinviarli.

(Alle ore 16:42 entra in aula il Consigliere Panicari. Consiglieri presenti n. 14).



Udito l'intervento del Consigliere Borioni.

Il Segretario Generale, Dott. Scuderini, evidenzia la necessità di votare per la questione pregiudiziale sollevata dal Consigliere Borioni.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa per alzata di mano

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 4

Con voti contrari n. 10 (Piermattei, Granata, Meschini, Pezzanesi, Chirielli, Pierandrei, Bianchi, Orlandani, Paoloni, Bianconi)

## DELIBERA

1) Di non accogliere la questione pregiudiziale presentata dal Consigliere Borioni, ex art. 63 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa la sospensione dei punti all'Ordine del Giorno relativi all'approvazione del Bilancio di Previsione ed il relativo rinvio ad altra seduta consiliare.

A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale cede la parola al Sindaco Piermattei per l'illustrazione del presente punto all'Ordine del Giorno.

Successivamente il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al Presidente dell'A.S.SE.M. S.p.A., Dott.ssa Amici, per l'illustrazione tecnica del presente argomento.

Ascoltato l'intervento del Consigliere Borioni, il quale fa alcune osservazioni in merito alla proposta relativa al presente atto, evidenziando che il dispositivo della deliberazione si poteva fermare al punto n. 2.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa – Vice Segretario Generale, Avv. Tapanelli, interviene giustificando la presenza del punto n. 3 del dispositivo del presente atto.

Sentito l'intervento del Presidente dell'A.S.SE.M. S.p.A., Dott.ssa Amici, e poi a seguire il dibattito intercorso tra il Consigliere Panicari e la suddetta Dott.ssa Amici.

Uditi, per dichiarazione di voto, gli interventi dei Consiglieri Panicari, Borioni e Bompadre.

Con votazione espressa per alzata di mano



Consiglieri presenti n. 14  
Astenuti n. 3 (Panicari, Borioni, Lampa)  
Consiglieri votanti n. 11  
Con voti favorevoli n. 10  
Con voti contrari n. 1 (Bompadre)

DELIBERA

1. Di approvare quanto espresso in premessa, come parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare ASSEM spa a verificare la rispondenza del contratto di rete, quale strumento giuridico innovativo, agli obiettivi e alle condizioni di cui in motivazione.
3. Di autorizzare ASSEM spa a predisporre e definire, direttamente o indirettamente, il piano economico finanziario dell'operazione.
4. Di autorizzare ASSEM spa all'avvio delle attività prodromiche connesse al rilascio della autorizzazione di subconcessione da parte del MiSE e al riconoscimento da parte dell'ARERA dei benefici attesi per l'aggregazione di imprese di minori dimensioni.
5. Di autorizzare ASSEM spa alla redazione/predisposizione di ogni ulteriore documentazione attuativa per lo sviluppo del contratto di rete che sia comunque compatibile con gli obiettivi e le condizioni esplicitati nella motivazione del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente trascritti.

\* \* \*

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE,

riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza;

Con separata votazione espressa per alzata di mano

Consiglieri presenti e votanti n. 14

Con voti favorevoli n. 14

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

\* \* \* \* \*



Pareri sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Parere di REGOLARITA' TECNICA: si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Tapanelli Pietro

Parere di REGOLARITA' CONTABILE: si esprime parere

Il Responsabile del Servizio  
F.to

---

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Granata Sandro

Il Segretario Generale  
F.to Scuderini Venanzio

---

li 17-04-19

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Funzionario  
F.to Tapanelli Pietro

---

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario  
Tapanelli Pietro

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17-04-19 al 01-05-19 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 02-05-19

Il Funzionario  
F.to

---

La presente deliberazione, non sottoposta a controllo, è divenuta esecutiva per decorrenza del periodo di pubblicazione per 10 giorni ai sensi dell'art. 134 -comma 3- del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Li, \_\_\_\_\_

Il Funzionario  
F.to \_\_\_\_\_